

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

**DECISIONE 2003/567/PESC DEL CONSIGLIO  
del 21 luglio 2003**

**che attua la posizione comune 1999/533/PESC relativa al contributo dell'Unione europea alla promozione della rapida entrata in vigore del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la posizione comune 1999/533/PESC del Consiglio, del 29 luglio 1999, relativa al contributo dell'Unione europea alla promozione della rapida entrata in vigore del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT) <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 1 e 4, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 4 della posizione comune 1999/533/PESC, l'Unione europea si è impegnata ad incoraggiare tutti gli Stati che non l'avessero ancora fatto a firmare e ratificare il CTBT senza indugio, in particolare quelli che figurano nell'elenco dei 44 Stati la cui ratifica è necessaria per l'entrata in vigore del CTBT.
- (2) È opportuno contribuire all'esito positivo della terza conferenza conformemente all'articolo XIV del CTBT, che si svolgerà a Vienna dal 3 al 5 settembre 2003, volta ad accelerare il processo di ratifica del CTBT onde agevolare la rapida entrata in vigore,

DECIDE:

*Articolo 1*

Nell'ambito del sostegno alla rapida entrata in vigore del CTBT di cui all'articolo 1 della posizione comune 1999/533/PESC, l'Unione europea incoraggia tutti gli Stati che ancora non l'abbiano fatto a firmare e ratificare il CTBT senza indugio.

L'Unione europea si rivolge a tal fine:

- a) in via prioritaria, agli Stati che figurano nell'elenco dei 44 Stati la cui ratifica è necessaria per l'entrata in vigore del CTBT;
- b) agli Stati che hanno firmato ma non ratificato il CTBT, in particolare agli Stati che ospiteranno stazioni del Sistema Internazionale di Monitoraggio (International Monitoring System, IMS);

c) agli Stati che non hanno firmato il CTBT, in particolare agli Stati che ospiteranno le stazioni IMS.

*Articolo 2*

L'Unione europea appoggia la convocazione della conferenza ai sensi dell'articolo XIV del CTBT a livello politico.

*Articolo 3*

Per accelerare il processo di ratifica del CTBT ed agevolare la rapida entrata in vigore, l'Unione europea può contattare organizzazioni regionali quali l'Unione africana, l'Organizzazione degli Stati americani (OSA), l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN).

*Articolo 4*

La presidenza informa il segretariato tecnico provvisorio del CTBT in merito all'applicazione degli articoli 1 e 2.

*Articolo 5*

La presente decisione ha effetto alla data dell'adozione.

*Articolo 6*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 21 luglio 2003.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

F. FRATTINI

<sup>(1)</sup> GU L 204 del 4.8.1999, pag. 1.